



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto dott. Masi Lorenzo nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip.: Pasquariello Rosa nata a Acerra il.....matr..... c.f.....

Avvocato:Varriale Paolo

Oggetto della spesa: Indennità di rischio e disagio, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 763556 del 23/11/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. Contenzioso del Lavoro, la sentenza n .3126/2015 del Tribunale di Nola pronunciata il 15/10/2015. La predetta sentenza non è stata appellata dall'Amministrazione regionale.

Il Tribunale di Nola in accoglimento della domanda attorea proposta dalla ricorrente sig.ra Pasquariello Rosa contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento della retribuzione del salario accessorio, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della predetta ricorrente della somma di € 9.705,09 a titolo di indennità di disagio, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato per metà le spese di lite, condannando la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del procuratore anticipatario della ricorrente la restante metà delle spese di lite liquidate, in tal misura già ridotte, in €. 900,00 per compensi professionali, oltre iva e spese generali come per legge.

L'Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso del Lavoro con nota prot. n. 772236 del 25/11/2016, ha richiesto alla UOD Trattamento Economico, le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 347750 del 16/05/2017, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;



Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso del Lavoro, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.772236 del 25/11/2016, ha chiesto alla U.O.D. "Rapporti con le Organizzazioni Sindacali - adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata" della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 14929 del 10.01.2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n . 3126/2015 del Tribunale di Nola pronunciata il 15/10/2015

TOTALE DEBITO	€ 15.614,84
Sig.ra Pasquariello Rosa matr.	
Indennità di rischio e disagio	€ 9.705,09
Interessi legali fino al 27/10/2017	€ 1.173,27
Oneri riflessi	€ 2.598,34
IRAP	€ <u>824,93</u>
Totale	€ 14.301,63

Competenze per spese di giudizio **Avv. Varriale Paolo** € 1.313,21

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n.763556 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n 3126/2015 del Tribunale di Nola pronunciata il 15/10/2015;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. n.794896 della U.O.D. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali - adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata.

Napoli, 22/06/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente ad interim
dott. Lorenzo Masi



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0763556 23/11/2016 08,44

Ritt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



CC- 3483/2012- Avv. Acierno
Pasquariello Rosa c/Regione Campania
Differenze retributive dipendente distaccato.
Trasmissione sentenza n. 3126/2015
Corte Appello Napoli - Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 3126/2015 del Tribunale di Nola, resa nel procedimento emarginato.

/rc

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

26/8/11

AW. ACIERNO
03

SENTENZA N. 3120/2015 PUBBL. II 15/10/2015
RG n. 3810/2011

Sent.	3126/2015
R. G.	3810/2011
Circ.	3126/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Raffaella Paesano, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 15.10.2015 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.3810/2011

TRA

PASQUARIELLO Rosa, C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Varriale presso il cui studio sito in [REDACTED] elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Angela Acierno e con essa elettivamente domiciliata, in Napoli, ala Via S.Lucia,81, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.09.02.

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: riconoscimento indennità di disagio ex art.25 e di rischio ex art.19 CCDI per il personale della Giunta Regione Campania – Fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001.

Con ricorso depositato in data 20.06.2011, l'istante PASQUARIELLO Rosa, nel premettere di essere dipendente della Regione Campania, assunta ex art. 3 L.R. 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, area 17, settore 09, servizio 02, cat.5, deduceva di essere stata distaccata a partire dall'anno 2002 presso il Comune di Acerra, con le stesse mansioni per le quali utilizzava il computer e la fotocopiatrice in modo continuativo per più di tre ore al giorno; che in data 9.10.2001 veniva siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999, con il quale venivano introdotte alcune indennità, quali quella di rischio, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario; che in particolare le indennità di rischio e di disagio erano disciplinate dagli artt. 19 e 25, con determinazione del relativo ammontare e pari a € 20,60 mensili

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0564900 26/08/2016 09,11

Mitt. : PASQUARIELLO ROSA

Res. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.



dall'anno 2000 al 31.12.2003 e € 30,00 mensili dal 2004 in poi; che durante il rapporto di lavoro nulla le era stato corrisposto a tale titolo.

Tanto premesso con il predetto atto chiedeva la condanna della Regione Campania al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 9.705,09 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria, vinte le spese di giustizia.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta Regione Campania, la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, nonché l'infondatezza del ricorso.

All'odierna udienza prodotta documentazione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.

Questo giudice ritiene di conformarsi all'orientamento già espresso da altri Tribunali che si sono pronunciati su casi analoghi.

Esaminando il caso di specie, parte ricorrente lamenta la mancata integrazione salariale relativa alle indennità di rischio e di disagio, come disciplinate dagli artt.19 e 25 del CCDI del 2001 e art.37 CCNL del 2000 e art.41 del CCNL 2004 per i dipendenti della Regione Campania, che con riferimento al personale di cui alle categorie A,B e C, ha annoverato anche "gli addetti al computer o alle fotocopie". Parte resistente esclude l'applicazione di tale trattamento economico accessorio in favore del personale "distaccato", sul presupposto dell'espressa esclusione nel CCDI del 9.10.2001 e del CCDI 12.07.2004, nonché sul presupposto che tale trattamento accessorio non è erogato in maniera indiscriminata a tutto il personale della Giunta Regionale, ma presuppone l'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale.

Orbene si fa rilevare in via generale che, se è vero che ai sensi dell'art.2 del Dlgs.165/2001 è intervenuta la delegificazione dell'art.3, c.3 della L.R. n.57/1985 che imponeva la determinazione del medesimo trattamento giuridico ed economico tra dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nei ruoli dell'ente di destinazione, riservando alla contrattazione collettiva la disciplina della materia della retribuzione, ai sensi dell'art.45 le pubbliche amministrazioni devono riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva. Inoltre tale disposizione di legge demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria, che non può essere esclusa per determinate categorie di dipendenti. Avendo demandato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio spettante ai dipendenti pubblici, deve escludersi la legittimità della disposizione normativa che venisse a limitare anche una sola delle componenti della retribuzione a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo esiste sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o integrativo. Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le articolazioni di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non sono discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

Tanto premesso in via generale, venendo al caso di specie, alla ricorrente deve essere riconosciuto l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001 e l'indennità di rischio di cui all' art. 37 CCNL 2000 e art. 41 CCNL 2004, sussistendone i relativi presupposti.

Le indennità in oggetto, infatti, mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità

personale, nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer (cfr.art.19 e 25 CCDI).

Dalla documentazione in atti pacifico è che la ricorrente è dipendente di ruolo della Giunta Regionale e assegnata presso l'amministrazione comunale di Acerra ex L.R. 57/85 a partire dal 2002. Inoltre è provato per tabulas che l'istante ha utilizzato nello svolgimento delle proprie mansioni il computer per più di tre ore al giorno (cfr. attestato del Sindaco del Comune di Acerra del 15.06.2010). In atti risultano anche le buste paga da cui si evincono i giorni di presenza della ricorrente in servizio.

In ordine al quantum rivendicato gli importi richiesti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.22 c.36 L.724/1994.

Pertanto deve concludersi per la condanna della convenuta Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 9.705,09, di cui € 7.049,25 a titolo di indennità di disagio (pari a € 108,45 mensili dal 7/2004 al 12/2009 per 65 mensilità) e € 2.655,84 (dal 1/2002 al 12/2003: € 22,60 per 24 mensilità; dal 1/2004 al 12/2009: 30 € per 72 mensilità), oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

La peculiarità e la serialità della questione trattata induce alla compensazione per metà delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda così come avanzata dalla ricorrente e per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in suo favore la somma di € 9.705,09 per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore del procuratore anticipatorio della ricorrente la restante metà delle spese di lite che liquida, in tale misura già ridotte, in € 900,00, per compensi professionali, oltre, iva, cpa e spese generali come per legge.

Nola 15.10.2015

TRIBUNALE DI NOLA
Depositata in Cancelleria

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano

in data

15.10.2015
15/10/2015

Sentenza del Trib. di Nola -Sez. Lav.-
Numero 3126/2015
Dip. Pasquariello Rosa
Avv. Varriale Paolo

Diritti e onorari			900,00
spese generali	15,00%	900,00	<u>135,00</u>
			1.035,00
CPA	4%	1.035,00	<u>41,40</u>
			1.076,40
IVA	22%	1.076,40	236,81
TOTALE FATTURA			1.313,21
RITENUTA	20%	1.035,00	207,00
NETTO A PAGARE			1.106,21



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai Dirigenti delle UU.OO.DD. 04 e 07
della Direzione Generale Risorse Umane

Al Direttore della Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie

LORO SEDI

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazioni - ...
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0014929 10/01/2017 11,51

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adm...

Rev. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 26 del 2017



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 3126/2015 del Tribunale di Nola - PASQUARIELLO Rosa c/Regione Campania - Nota prot. n. 772236 del 25.11.2016 - Problematica art. 3 L.R. n. 57/1985

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La ricorrente, ex dipendente regionale Pasquariello Rosa, assegnata dal 2002 al 30/09/2014, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 57/85 (personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 616/77), al Comune di Acerra, dove è residente come si evince dal ricorso presentato, lamenta il mancato pagamento delle indennità di rischio e disagio a carico della Regione Campania per lo svolgimento presso il comune di attività lavorativa svolta con l'utilizzo del computer.

Riguardo tali richieste si evidenzia che in data 9.10.2001 era stato siglato il CCDI per il personale della Giunta Regionale in attuazione dell'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999, articolo quest'ultimo che aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità.

L'art. 2 dello stesso CCDI del 2001, rubricato "Campo di applicazione", espressamente prevedeva, al comma 3, che "al personale comandato di cui alla L.R. 65/80 e alla L.R. 57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale".

La ricorrente ha contestato la legittimità del comportamento datoriale, lamentando la mancata integrazione salariale relativa alle indennità di rischio e di disagio come disciplinate dagli artt. 19 e 25 del CCDI del 2001, art. 37 CCNL del 2000 e art. 41 del CCNL del 2004 per i dipendenti della Regione Campania.

Rispetto alla pretesa della ricorrente si chiede di verificare la possibilità di proporre appello avverso la sentenza in oggetto emarginata e le motivazioni della ricorrente.

A tal fine, in ordine ai presupposti giuridici e contrattuali necessari per il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio, si evidenzia quanto enunciato nell'orientamento-Applicativo RAL 199 del 5/6/2011 dall'Aran.

In tale parere si precisa quanto segue "....l'indennità di rischio disciplinata dall'art.37 del CCNL del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione

dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate;

L'uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell'eventuale riconoscimento di un compenso specifico, a titolo di indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna "indennità per videoterminale", pur presente nell'ordinamento pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell'ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per giustificare l'attribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all'uso del terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi. Si ricorda che l'indennità di rischio può essere erogata, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Si esclude, quindi, che essa possa essere erogata forfettariamente, prescindendo da questo criterio (nel senso che viene pagata sempre su base mensile prescindendo dalla considerazione di eventuali giorni di assenza del dipendente).

L'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo. La suddetta clausola contrattuale non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti, sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione dell'indennità di disagio, dato che la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa. In materia, si può solo evidenziare, come indicazione di carattere generale, anche al fine di assicurare una certa coerenza tra l'entità dei compensi del trattamento accessorio, che l'art.37 del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 41 del CCNL del 22.1.2004, prevede che il compenso per il rischio sia fissato in 30 euro mensili. Poiché il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio".

Anche l'Orientamento- Applicativo dell'Aran n. 189 sottolinea tra l'altro, rispetto al rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, come la cumulabilità debba essere esclusa in quanto la "condizione di rischio" può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio.

Questa impostazione rispetto ai presupposti giuridici e contrattuali necessari per il riconoscimento delle indennità in oggetto viene altresì confermata anche nelle Risultanze delle indagini svolte dai **Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del Comparto Regionale** anno 2010-13 pag. 99-102 allorché tra l'altro si precisa proprio rispetto all'indennità di disagio "... durante l'attività di verifica sono stati riscontrati numerosi casi di attribuzione generalizzata dell'indennità in oggetto, talora anche a fronte dello svolgimento di mansioni oggettivamente non disagiate, ma al contrario, rientranti nelle ordinarie condizioni del profilo di appartenenza (ad es., rientro pomeridiano, **utilizzo di videoterminale, ecc.)**".

Appare quindi evidente, sulla scorta di quanto emerso, che le indennità di rischio e disagio non sono riconoscibili per il solo svolgimento di attività lavorativa con utilizzo del computer, così come sostiene la ricorrente.

Ad ulteriore conforto di quanto in precedenza esposto, si richiama anche la nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. Prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto "Disagio Lavorativo", il quale chiamato in causa dalla Direzione delle Risorse Umane ad esprimere una valutazione circa le attività lavorative regionali per le quali fosse realmente necessario il riconoscimento dell'indennità di disagio, precisa: *"...Si ritiene utile richiamare l'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 e successive integrazioni, che fornisce alcune indicazioni generali sull'argomento. Da esso si evince che tale compenso serve a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi comunque anche in questo caso di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il relativo profilo"*.

Ora la Regione, al fine di garantire quindi l'osservanza dell'orientamento dell'Aran e delle Risultanze del Servizio Ispettivo su evidenziate, ha provveduto con l'art. 10 e 11 del nuovo vigente C.C.D.I. 2014 ad abrogare e sostituire l'art.19 del C.C.D.I. -2001 intitolato "Indennità di rischio" e l'art. 25 e 29 del C.C.D.I. del 2001 riguardanti l'indennità di disagio, eliminando in questo modo dal tessuto contrattuale decentrato regionale la previsione delle due indennità in questione per gli addetti ai computer o ai terminali o alla videoscrittura.

Non solo, ma come riportato nella delibera D.G.R.C. n. 676 del 4/12/2015 ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2015 - Personale del comparto escluso quello con qualifica dirigenziale.", visto che il precedente C.C.D.I. 2001 risultava in contrasto con quanto previsto dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 e dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 così come su evidenziato, l'Amministrazione regionale ha disposto, anche per le indennità in questione a favore degli addetti ai computer, *"una neutralizzazione della spesa sostenuta dal 2010 al 2015 (fino all'entrata in vigore del nuovo CCDI), attraverso il suo recupero dal fondo in un numero di anni pari a quelli oggetto della spesa"*.

Quindi, in Regione Campania, in un'ottica di razionalizzazione del trattamento economico del dipendente regionale, si è provveduto per il passato a recuperare le indennità in questione indebitamente e illegittimamente versate a favore del personale regionale addetto ai computer e si è poi anche espunto dal nuovo CCDI 2014 la possibilità del riconoscimento di tali indennità a favore del personale regionale che utilizza per l'espletamento delle attività lavorative il computer.

La richiesta della ricorrente risulta, quindi, del tutto infondata e non accoglibile perché non in linea con le vigenti disposizioni Contrattuali Nazionali, con i summenzionati orientamenti dell'Aran e del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del Comparto Regionale anno 2010-1, con la nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. Prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto "Disagio Lavorativo" e con il descritto su indicato processo di razionalizzazione e recupero delle spese, posto in essere dalla regione anche rispetto alle indennità oggetto di ricorso.

Quindi allo stato attuale la Regione Campania non eroga più a nessuna categoria professionale esistente in dotazione organica tali indennità per il solo fatto di utilizzare come strumento di lavoro il computer.

Inoltre si fa presente che, laddove poi diversamente si considerasse comunque fondata la richiesta della ricorrente, si ritiene che tale pretesa vada rivolta non alla Regione Campania ma al Comune di Acerra presso il quale, come confermato dalla stessa ricorrente, la sig.ra Pasquariello dal 2002 al 30/09/2014 ha svolto la propria attività lavorativa.

La ricorrente infatti, come confermato nel ricorso presentato, è stata comandata dalla Regione Campania al Comune di Acerra, dove tra l'altro risiede, per le attività di promozione culturale ai sensi della L.R. n. 57/85.

Tale impostazione trova conforto nel parere ARAN RAL_1553 che richiama l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 – il quale rispetto al trattamento fondamentale del personale in posizione di comando prevede *"...in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici*

non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...".

Mentre, sempre il parere Aran su indicato, rispetto al trattamento accessorio e quindi anche per le indennità di rischio e disagio che in esso ricadono, precisa "secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, esso (il trattamento accessorio) viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso".

Ancora a conforto di tale ricostruzione si richiama il Parere della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 414/2013 che precisa, rispetto alla posizione giuridica del comando che "...per l'ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato. Come precisato tra l'altro dalla Sezione Campania (deliberazione del 20 dicembre 2011, n. 497) tale soluzione interpretativa comporta che in sostanza il rapporto nascente dal comando presso l'ente terzo sortisce gli "stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato" ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali".

Quindi, laddove si considerasse comunque fondata la richiesta della ricorrente, la pretesa, alla luce di quanto evidenziato, va rivolta al Comune di Acerra, presso il quale la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa, e ciò in quanto non può ritenersi responsabile economicamente la Regione Campania per un trattamento accessorio come quello dell'indennità del rischio e del disagio, che richiedono tra l'altro per la loro applicazione, così come previsto dalla contrattazione nazionale, una specifica valutazione delle modalità di erogazione della prestazione che solo l'ente utilizzatore è in grado di svolgere.

Sembra allora che il legislatore Nazionale, l'orientamento dell'Aran e quello giurisprudenziale della Corte dei Conti su indicato, siano d'accordo nel ritenere che chi beneficia dell'attività svolta dal personale comandato, verifichi anche se esistono i presupposti di legge per il riconoscimento delle indennità di rischio e disagio, facenti parte del trattamento accessorio del dipendente pubblico, e conseguentemente, laddove ritengano tali indennità erogabili, se ne assumano il carico economico.

ALLEGATI:

1. Orientamento-Applicativo RAL 199 del 5/6/2011 dall'Aran.
2. Orientamento- Applicativo dell'Aran n. 189;
3. Nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. Prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto "Disagio Lavorativo";
4. Artt. 10 e 11 del nuovo vigente C.C.D.I. 2014;
5. Delibera D.G.R.C. n. 676 del 4/12/2015 ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2015 - Personale del comparto escluso quello con qualifica dirigenziale."
6. Parere ARAN RAL_1553;
7. Parere della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 414/2013;

/MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

